



# COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Provincia di Udine

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### COPIA

ANNO 2014  
N. 29 del Reg. Delibere

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER I FABBRICATI DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRINCIPALI E PER LE AREE EDIFICABILI

L'anno 2014 il giorno 12 del mese di MAGGIO alle ore 20:10 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 07/05/2014 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Sig. Costantini Franco	Sindaco	Presente
Sig. Grattoni Zorro	Consigliere	Presente
Sig. Masau Stefano	Consigliere	Presente
Sig. Maurig Giusto	Consigliere	Presente
Sig.ra Pizzamiglio Sandra	Consigliere	Presente
Sig. Ponton Ercole	Consigliere	Presente
Sig.ra Cendon Elda	Consigliere	Presente
Sig. Di Lena Gastone	Consigliere	Presente
Sig. Gregorat Andrea	Consigliere	Assente
Sig. Mangoni Cesare	Consigliere	Presente
Sig. Pali Carlo	Consigliere	Presente
Sig.ra Persoglia Annamaria	Consigliere	Assente
Sig.ra Pertoldi Marta	Consigliere	Presente
Sig. Bolzicco Andrea	Consigliere	Assente
Sig. Bergamasco Paolo	Consigliere	Presente
Sig. D'Eredità Roberto	Consigliere	Assente
Sig. Di Dio Alessio	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario - Princi d.ssa Lidia.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra Cendon Elda nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER I FABBRICATI DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRINCIPALI E PER LE AREE EDIFICABILI.**

San Giovanni al Natisone, 08 maggio 2014

IL RESPONSABILE  
**DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**  
F.TO DOT.T.SSA BARBARA MOLARO

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: ***IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER I FABBRICATI DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRINCIPALI E PER LE AREE EDIFICABILI.***

San Giovanni al Natisone, 08 maggio 2014

IL RESPONSABILE  
**DELL' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**  
F.TO D.SSA BARBARA MOLARO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER I FABBRICATI DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRINCIPALI E PER LE AREE EDIFICABILI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione riguarda solo la componente TASI (tributo servizi indivisibili);

DATO ATTO che la disciplina della IUC, e della sua componente TASI, delineata dalla Legge finanziaria per il 2014 (L. 147/2013) è stata modificata dal DL 16/2014, convertito con Legge 68 del 2/5/2014, con modificazioni, e visti in particolare, i seguenti commi in vigore dal 6/5/2014:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento**;

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili..... Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. **Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014,** e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. **Per gli**

**immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale»;**

TENUTO CONTO che il comma 669 della legge 27.12.2013 n.147 stabilisce che la definizione di abitazione principale è quella dell'imposta municipale propria ed il comma 677 della legge 27.12.2013 n.147 richiama espressamente le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

EVIDENZIATO quindi che per abitazione principale è da intendersi quella definita dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e precisamente :

*“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;*

VISTO il comma 731 della legge 27.12.2013 n.147 e smi, il quale stabilisce che per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RICHIAMATA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013 art. 14, commi 31 e 32) che stabiliscono che:

*“31. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:*

*a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;*

*b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio.*

*32. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:*

*a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;*

*b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.*

DATO ATTO che:

- questa amministrazione è in rinnovo, stante le elezioni del prossimo 25/5;

- la Legge regionale finanziaria per il 2014 (LR 23/2013) all'art. 14 comma 14 stabilisce che il bilancio di previsione deve essere deliberato dai comuni della regione entro 60 giorni dall'approvazione della deliberazione di Giunta Regionale in materia di patto di stabilità (ad oggi non ancora approvata) e che il

termine può essere prorogato con decreto dell'Assessore Regionale competente;

- che la normativa statale (art. 2bis DL 16/2014 come convertito in Legge) prevede il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31/7/2014;

- benché non sia possibile giungere in tempi contenuti all'approvazione del bilancio di previsione 2014, la bozza del documento contabile è già in fase di avanzato studio da parte degli uffici competenti, conseguentemente è possibile ipotizzare a grandi linee la politica fiscale attuabile al fine di contemperare le esigenze di copertura delle spese con quelle di contenimento delle pressione fiscale scongiurando, al tempo stesso, la contrazione dei servizi resi al territorio e riservandosi di agire attraverso altre leve di fiscalità locale nel caso esigenze di bilancio o di equità sociale lo rendessero necessario;

- è intendimento dell'Amministrazione contenere al massimo la pressione fiscale come indicato nella deliberazione GC. nr. 71 del 28/4/2014 con la quale la Giunta Comunale ha ritenuto di proporre al Consiglio l'individuazione dell'aliquota TASI **pari a zero per gli immobili diversi dall'abitazione principale e per le aree edificabili**;

- una scelta di questo genere consentirebbe il contenimento dei costi organizzativi legati all'introduzione ad alla gestione di una nuova imposta che presenta spiccati aspetti di novità nonché particolarità proprie, al momento non ancora chiare dal punto di vista applicativo, semplificherebbe inoltre l'adempimento tributario per una vasta platea di soggetti passivi e consentirebbe di raggiungere finalità di sostegno sociale verso le fasce più deboli (non proprietari già gravati dalle locazioni) e sostegno economico del territorio (non incidendo sui fabbricati produttivi vista la crisi settoriale);

DATO ATTO che, stante gli intendimenti della Giunta Comunale di cui sopra, è necessario provvedere con urgenza alla deliberazione dell'aliquota TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale al fine di provvedere all'invio dell'atto deliberativo entro il 23/5/2014 sul portale del federalismo fiscale (per la pubblicazione entro il 31/5) al fine di evitare per questi immobili il versamento in acconto TASI al prossimo 16/6 ad aliquota di base;

DATO ATTO che la GC con atto n. 72 del 30/4/2014 ha nominato il funzionario responsabile della IUC, comprendente anche la TASI;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

#### DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 per gli **immobili diversi dall'abitazione principale**:

- **ALiquota "0" (zero) per mille**

stabilendo pertanto **l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147, **per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze e per le aree edificabili**;

- 3) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 e che verranno pubblicate sul portale del federalismo fiscale entro il 31/5/2014, conseguentemente per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle aree fabbricabili nessun versamento sarà dovuto alla scadenza del 16/6 prossimo (così come per le abitazioni principali per la quali è previsto un versamento unico al 16/12/2014);
- 4) DI DARE ATTO che l'aliquota TASI per l'abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU e relative detrazioni, sarà determinata con successiva ed apposita deliberazione, entro i termini fissati dalla normativa statale e regionale, tenuto conto anche della necessità di conoscere l'entità del contributo previsto dal comma 731 della legge 27.12.2014 n.147 al fine di meglio valutare l'aliquota TASI da applicare alle abitazioni principali nonché l'entità delle detrazioni da riconoscere a favore dei soggetti passivi;

- 5) DI DARE ATTO che, esigenze di rispetto dei termini di approvazione del bilancio e dei regolamenti dei tributi locali potrebbero richiedere di deliberare determinando l'aliquota TASI per l'abitazione principale anche in assenza di determinazione del contributo di cui al comma 731 della legge di stabilità;
- 6) DI DARE ATTO che l'adozione del presente atto deliberativo non pregiudica la possibilità di raggiungimento degli equilibri di bilancio potendo il comune agire su altre leve di fiscalità locale nel caso in cui esigenze di copertura della spesa lo rendessero necessario;
- 7) DI DARE ATTO che i servizi indivisibili saranno indicati in sede di definizione dell'aliquota e di regolamento TASI, così come tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo;
- 8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ;

Relazione in merito l'assessore Ponton Ercole.

Il 6 maggio scorso, quindi pochi giorni fa, è stato approvato un ultimo tassello di quella che viene ora chiamata TASI, ma l'anno scorso i cittadini hanno pagato come TARES. Posto che l'amministrazione uscente ha deciso di non assumere determinazioni di tipo politico per il bilancio 2014, con questa delibera si evita che i possessori di beni, non prima casa, debbano versare la prima rata TASI entro il 16/06 in totale assenza di chiarezza. Approvare la proposta comporta quindi la decadenza dall'obbligo di versamento TARES al 16 giugno.

Non essendoci altri interventi.

CON VOTI unanimi favorevoli su 13 consiglieri comunali presenti e votanti nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di approvare la sopra riportata proposta, facendola propria ad ogni effetto di legge,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CON ulteriore votazione unanime favorevole su 13 consiglieri comunali presenti e votanti nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 17 del 24/05/2004.



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Cendon Sig.ra Elda

Il Segretario  
F.to Princi d.ssa Lidia

---

---

**Certificato di Pubblicazione**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 16/05/2014 e vi rimarrà a tutto il 31/05/2014.

**San Giovanni al Natisone, li 16/05/2014**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
F.to per.az. Marina Spelat

---

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16/05/2014 al 31/05/2014.

**San Giovanni al Natisone, li \_\_\_\_\_**

**Il Responsabile della Pubblicazione**

---

---

**Comunicazione ai Capi Gruppo**

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 16/05/2014 .

---

**Attestato di Esecutività**

Il provvedimento diventa esecutivo dal 12/05/2014

X Art. 1 - comma 19 della L.R. 21/2003 come modificato dall'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004 - Deliberazioni urgenti ed immediatamente esecutive.

Art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 - Esecutivi dal giorno successivo al termine della pubblicazione.

**Il Responsabile dell'Esecutività**  
F.to per.az. Marina Spelat

---